

ASSOCIAZIONE CULTURALE AURORA

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione, durata

E' costituita una Associazione culturale denominata "Associazione Culturale Aurora". Essa è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto. L'Associazione ha la propria sede sociale in Bologna, Via Parisio 23/A.

ARTICOLO 2

Scopi e attività

L'Associazione Culturale Aurora persegue i seguenti scopi:

-1-

diffondere e promuovere la cultura generale, artistica e l'arte stessa in ogni sua forma, in particolare la musica, la fotografia, la pittura, la scultura, la letteratura, il teatro, e le attività generiche di tempo libero correlate allo scopo della diffusione della cultura nei mondo giovanile e adulto; ampliare la conoscenza di dette forme di cultura attraverso i contatti fra persone, enti ed associazioni;

-2-

allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo culturale e artistico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura e l'arte come un bene per la persona ed un valore sociale;

-3-

proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di detti interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

-4-

porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o diversamente abili, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'arte un sollievo al proprio disagio.

-5-

attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici, privati, organizzazioni affini per scopi e modalità alla Associazione, per gestire strutture culturali, ricreative, nonché collaborare allo svolgimento di progetti anche complessi, manifestazioni, iniziative, eventi culturali, artistici ricreativi ed assistenziali,

-6-

L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità, ponendo eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si

considerano integrative e/o funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale e di solidarietà sociale.

-7-

organizzare, gestire e realizzare attività di aggregazione sociale tra i soci e con referenti esterni, quali viaggi organizzati, gite, visite culturali, momenti conviviali, feste, concerti, mostre ed ogni altra azione volta a soddisfare lo scopo sociale, nel rispetto della mutualità e solo nell'ambito delle attività specifiche dell'Associazione.

-8-

L'Associazione Culturale Aurora può in qualsiasi momento aprire e chiudere sezioni dell'Associazione specializzate nei vari settori culturali oggetto dell'Associazione. Tali sezioni possono avere nome autonomo e specifico ma dovranno riportare sempre la dicitura "Sezione dell'Associazione Culturale Aurora". La decisione riguardo all'apertura e chiusura delle sezioni è di competenza del Presidente che ne avvalta l'attività e se ne rende responsabile. Il Presidente può nominare tra i soci ordinari un responsabile referente di sezione che opererà in accordo con le direttive del Presidente e gli scopi dell'Associazione stessa. Tale carica può essere revocata in qualsiasi momento dal Presidente con semplice comunicazione scritta per raccomandata a.r. al responsabile e tale decisione è inappellabile.

L'Associazione Culturale Aurora, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- 1-

attività culturali generali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni-concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 6 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia, mostre e corsi fotografici, mostre e corsi di pittura, scultura, poesia, eventi teatrali, eventi culturali in genere, attività modellistiche, informatica mostre e corsi sulle tradizioni popolari e ogni altra attività volta alla diffusione della cultura sotto ogni suo aspetto, anche con l'uso di strumenti informatici e di comunicazione telematica;

-2-

attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

-3-

attività editoriale: pubblicazione di bollettini generali e di sezione non periodici, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

ARTICOLO 3

I Soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

-1-

Soci ordinari - persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

-2-

Soci onorari - persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

ARTICOLO 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su semplice domanda del richiedente ed autorizzata dal Presidente dell'Associazione. Non è ammesso appello contro il rifiuto di ammissione a nessun titolo. Tale rifiuto non deve essere giustificato e può ritenersi temporaneo o permanente a seconda dei casi.

Non è in alcun modo ammessa l'associazione a persone fisiche o giuridiche che prima o durante l'associazione siano sottoposte a giudizio o condannate per reati afferenti il Codice Penale. Tale eventualità comporta l'immediata esclusione dall'associazione o motivo di rifiuto all'associazione stessa.

L'ammissione a socio del minorenni dovrà essere presentata dall'esercente la patria potestà, il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare, le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, ed esclusione dalla Associazione.

Il recesso del socio deve essere comunicato per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalente comunicazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci. Al socio recedente non è concesso richiedere il rimborso di eventuali frazioni di quota annuale versate.

L'esclusione del socio può essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza as-

soluta dei suoi membri per i seguenti motivi:

- a) Comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente statuto.
- b) Comportamento contrastante con la pubblica morale o con la Legge.
- e) Infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione.
- d) Mancato pagamento di anche solo una quota associativa annuale.
- e) Aver volontariamente arrecato danni morali o materiali all'Associazione o a uno dei suoi membri.

Non è ammesso ricorso contro la decisione del Consiglio Direttivo, motivata per iscritto, da parte del socio,

ARTICOLO 6

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito.

ARTICOLO 7

L'Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

ARTICOLO 8

II Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) membri e massimo di 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 (due) membri se composto di tre membri, negli altri casi quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 6 (sei) anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- almeno 1/3 (un terzo) dei componenti, su richiesta motivata;

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

ARTICOLO 9

II Presidente

Il presidente dura in carica sei anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e ai pagamenti.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Il Presidente ricopre inoltre carica di tesoriere.

ARTICOLO 10

Patrimonio

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;

- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione,

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 11

Anno Sociale

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

II bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. L'Anno Sociale corrisponde all'anno finanziario.

ARTICOLO 12

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

ARTICOLO 13

Disposizioni varie e transitorie

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci e alle cariche elettive compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e sostenute esclusivamente per conto dell'Associazione.

In caso di controversie di ordine legale il foro competente è quello di Bologna.

ARTICOLO 14

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.